

Prot. n. 394 G2

11 0 LUG. 2017



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI



0003188-05/07/2017-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco
del Comune di
Molfetta

Al Segretario generale
del Comune di
Molfetta

All'Organo di revisione del
Comune di
Molfetta

Al Presidente del Consiglio
comunale del Comune di
Molfetta

Oggetto: art. 148 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000

Si trasmette copia della deliberazione n. 94/VSGC/2017, adottata dalla
Sezione regionale di controllo per la Puglia nella Camera di consiglio del
22 giugno 2017.

Il Direttore del Servizio di supporto
dot. ssa Marialuca Sciannameo



Via G. Matteotti, n. 56 70121 Bari - Italia | Tel. 080 5950292 | Fax 080 5950296 | e-mail:
marialuce.sciannameo@corteconti.it

:: Email Generante

 [dettagli..](#)

art. 148 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 - copia della deliberazione n. 94/VSGC/2017, adottata nella Camera di consiglio del 22 giugno 2017

:: Riferimenti

 [dettagli](#)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello, relatore
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Carmelina Addresso
Referendario	Michela Muti

a seguito della Camera di consiglio del 22 giugno 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2016 (deliberazione n.18/2016/INPR);

VISTA la Deliberazione SEZAUT/06/2016/INPR della Sezione delle Autonomie, depositata in data 18 febbraio 2016, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Molfetta (BA) ha trasmesso nei termini a questa Sezione la relazione-questionario per il referto annuale 2015 sul funzionamento dei controlli interni (prot. n. 1993 del 03/06/2016) e la risposta (prot. n. 2681 del 31/05/2017) ai chiarimenti istruttori richiesti dal Magistrato;

VISTA l'ordinanza n.76/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, il Presidente Agostino Chiappiniello;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."*

2. Tale forma di controllo, a seguito dell'ultimo intervento normativo - art. 33 del d.l. n. 91/2014- si incentra sul funzionamento dei controlli Interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell'art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale". Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione è intervenuta anche la previsione normativa di una differente periodicità della relazione, da semestrale ad annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

3. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/2016/SEZAUT/INPR, adottata nell'adunanza del 4 febbraio 2016 e depositata in data 18 febbraio, allo scopo di fornire



univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2015.

3.1 Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella succitata delibera n.6, l'ampia riforma di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

3.2 Nelle precedenti linee guida, la Sezione delle Autonomie aveva già evidenziato che *"Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato - secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione - nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa dell'Ente. Si tratta di un controllo ampio che abbraccia i diversi aspetti della gestione, dalla regolarità finanziaria al controllo di qualità dei servizi. (...) Il sistema dei controlli interni, delineato dal legislatore nel 2012, punta maggiormente il "focus" sull'organizzazione e sulle finalità delle verifiche e coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e di monitoraggio della stessa, alla luce di specifici parametri di valutazione."*

3.3. Le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, riassumibili nei seguenti punti, sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR:

- *verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;*
- *valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;*
- *verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;*
- *rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;*
- *monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;*
- *consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati".*

Am

4. Deve, infine, rammentarsi che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art.148, comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.



Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Molfetta (BA)**, relativamente all'esercizio 2015.

1. L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Molfetta ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta in data 31/05/2017 (prot. n. 2681) a seguito di accoglimento della richiesta di proroga dei termini, corredata da allegati.

Il regolamento del Comune sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013, è stato trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012 ed è stato acquisito al protocollo n. 1894 del 17/06/2013. Inoltre, il medesimo regolamento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle norme sulla accessibilità di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009 e sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Dall'esame complessivo del referto annuale, della risposta ai chiarimenti istruttori e del regolamento del Comune sui controlli interni sono emerse, in merito al controllo di regolarità amministrativo-contabile da assicurarsi nella fase successiva dell'atto, carenze metodologiche che la Sezione ritiene di dover segnalare all'amministrazione al fine di una implementazione del sistema dei controlli interni.

Il controllo di gestione e il controllo strategico risultano essere stati attivati ma non sono ancora del tutto adeguati rispetto a quanto previsto dagli artt. 196-198 bis e 147 del T.U.E.L.

Si rileva, inoltre, la mancata attivazione, per il 2015, del controllo sulla qualità dei servizi erogati, previsto dall'art. 147 ter del d.lgs. n. 267/2000.

Il controllo sulle società partecipate necessita, infine, di essere rafforzato, in considerazione delle osservazioni sotto riportate.

1.1. In merito al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** da assicurarsi nella fase successiva al completamento dell'atto, sotto la direzione del Segretario Generale, con nota istruttoria è stata richiesta copia del documento in cui sono formalizzate le tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti/provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'art. 8 comma 2 del regolamento sui controlli interni, infatti, stabilisce che compete al segretario generale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo, con apposito provvedimento, in relazione alle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai contratti diversi da quelli rogati nella forma pubblica-amministrativa dallo stesso ed agli altri atti amministrativi da verificare: le loro tipologie, da determinare anche con riferimento alla natura o al valore o alla struttura o ad altro elemento; il periodo temporale entro cui sono stati adottati; la loro quantità percentuale in rapporto al totale di ciascuna tipologia; il metodo di campionamento per la loro scelta casuale.



Ai fini dell'espletamento del controllo, il Segretario generale si avvale, oltre che del personale della segreteria generale, di un'apposita struttura di "staff" posta sotto la propria direzione nella quale individua i responsabili in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa, da espletarsi secondo principi generali di revisione aziendale, le determinazioni dirigenziali a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti qualunque sia la loro forma scritta, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle entrate e di liquidazione della spesa, transazioni, etc.

In sede istruttoria l'Ente ha prodotto un atto organizzativo del Segretario Generale (prot. n. 58470 del 24/09/2013) che, tuttavia, si riferisce espressamente alle attività di controllo dell'esercizio 2013 (annualità diversa da quella in esame), al quale sono stati allegati i prototipi di schede da compilare per ogni atto verificato, contenenti gli indicatori di riferimento del controllo. Nello stesso atto vengono individuati gli ambiti di controllo e le modalità operative: in particolare è precisato che, nelle more dell'attivazione di un sistema automatizzato di scelta a campione casuale, gli atti da sottoporre a controllo successivo vengono individuati "tra le determinazioni e tra i numeri di protocollo".

E' stato, inoltre, prodotto un verbale del 31 marzo 2015 (n. 21459), relativo ai controlli svolti sugli atti del primo trimestre dell'anno in esame, da cui risultano esaminate n. 14 determinazioni dirigenziali individuate "con criteri empirici tramite il sito ufficiale del Comune di Molfetta, nelle more dell'attuazione di una differente modalità di scelta con sistemi anche informatici".

Si rileva che i criteri di campionamento non risultano esplicitati e che, inoltre, non risultano chiarite le motivazioni per le quali sono stati esaminati, nel primo trimestre 2015, solo 14 provvedimenti.

L'esame degli atti per i successivi trimestri del 2015 (aprile-dicembre) è stato effettuato, invece, sul 5% degli atti complessivamente prodotti (come si evince dal verbale delle operazioni, allegato in sede istruttoria) in data 21/01/2016.

Preliminarmente occorre osservare che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell'art.147 bis del TUEL, la tecnica di campionamento utilizzata deve essere *motivata*. Essa, infatti, deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

E' necessario, inoltre, che la selezione casuale degli atti tenga conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1 commi 6-9).

Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti (nel caso di specie, il 5%) non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di

specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, infatti, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

Dall'approfondimento istruttorio è emerso, inoltre, che l'Ente ha svolto il controllo di regolarità amministrativo-contabile in ritardo: per quanto attiene gli atti prodotti nel secondo e terzo trimestre 2015, infatti, le verifiche sono state effettuate in data 21 gennaio 2016 mentre i controlli sui provvedimenti del quarto trimestre 2015 si sono conclusi in data 30 maggio 2016, come si evince dal relativo verbale n. 29388.

Al riguardo la Sezione osserva che il controllo in esame dovrebbe essere caratterizzato da *tempestività*, dal momento che, l'attività di controllo dovrebbe avvenire in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare, ove possibile, adeguate azioni correttive.

Complessivamente l'Ente ha sottoposto a verifica 91 atti e, dal questionario, risulta che non sono state rilevate irregolarità durante il controllo (punto 1.4.b del referto).

Il Comune ha predisposto per l'anno 2105 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito internet di un valore pari a 24,60 giorni, da intendersi quale numero di giorni di ritardo rispetto al termine ordinario di 30 giorni per il pagamento di transazioni commerciali, decorrenti dalla data di ricezione fattura o di richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

1.2. Presso il Comune risulta attivo il controllo di gestione (sezione 2 del referto-questionario) ed è pervenuto a questa Sezione il referto del controllo di gestione previsto dall'art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000, per l'esercizio 2015.

Con nota istruttoria è stato chiesto al Comune di descrivere sinteticamente le fasi operative con cui viene svolto il controllo di gestione all'interno del Comune, indicando anche i soggetti coinvolti; di precisare se è stato approvato un piano degli obiettivi unificato organicamente al PEG approvato, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 T.U.E.L.

E' stato chiesto, altresì, di illustrare, con riferimento ai servizi più significativi, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità elaborati per l'anno 2015.

Per quanto concerne il P.E.G., il Comune ha precisato che esso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 06/08/2015, unificato organicamente al piano degli obiettivi, quest'ultimo contenente gli obiettivi strategici triennali ed operativi annuali previsti nel piano della performance (approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2015). Con riferimento, invece, alla struttura preposta al controllo e alle modalità operative, il Comune non ha fornito i chiarimenti richiesti, né è contenuta nel referto del controllo di gestione una descrizione delle attività di controllo svolte e delle fasi operative dello stesso.

In merito, si rileva anche una carenza del regolamento sui controlli interni nella disciplina del controllo *de quo*, in quanto l'art. 5 rinvia al regolamento di contabilità dell'Ente.

La Sezione osserva che solo la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari deve essere contenuta nel regolamento di contabilità, per espressa disposizione dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000: tutte le altre forme di controllo (incluso il controllo di gestione) dovrebbero, invece, essere adeguatamente disciplinate nel regolamento sui controlli interni.

Peraltro, per l'anno 2015, il regolamento di contabilità dell'Ente, cui si rinvia per la disciplina del controllo di gestione, non risultava aggiornato alle nuove disposizioni in tema di controlli interni e di armonizzazione contabile, presentandosi, invece, quale atto particolarmente vetusto in quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/1997, in vigore del d.lgs. 77/95.

Dall'analisi del referto del controllo di gestione, si evince che a ciascuna unità operativa sono stati associati degli indicatori, la cui funzione è quella di quantificare/valutare gli "output" prodotti dall'Ente e di rilevare informazioni sulle diverse dimensioni delle performance realizzate.

Si rileva che l'Ente ha predisposto un sistema di indicatori di attività e di performance finalizzato principalmente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali, assegnati dalla Giunta Comunale ai dirigenti con il piano degli obiettivi. Infatti, il controllo in esame è stato svolto solo al termine dell'esercizio 2015 e non anche in concomitanza di gestione.

Preliminarmente si evidenzia che il controllo di gestione consente la misurazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati raggiunti, anche al fine di attuare opportune azioni correttive nel corso della gestione e va distinto dal sistema di valutazione delle performance. Quest'ultima, infatti, è finalizzata esclusivamente a verificare il raggiungimento, da parte del personale dirigente, degli obiettivi assegnati e può servirsi degli esiti o dei referti del controllo di gestione per il processo di valutazione.

Pertanto, è opportuno segnalare che il controllo in esame, pur avviato, necessita di essere implementato attraverso l'introduzione di un sistema di contabilità analitica che consenta di misurare, anche attraverso monitoraggi intermedi, i risultati della gestione utilizzando indicatori specifici di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli indicatori di efficienza consentono, infatti, di misurare la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi; gli indicatori di efficacia permettono di valutare la capacità di raggiungimento degli obiettivi attraverso la soddisfazione delle esigenze degli utenti; gli indicatori di economicità, infine, sono utili per misurare il rapporto tra risultati e costi, anche al fine di attuare opportune azioni correttive nel corso della gestione.

1.3. L'Ente ha dichiarato di aver attivato nell'anno 2015 il **controllo strategico** previsto dall'art. 147-ter del TUEL. Tale forma di controllo è strettamente correlata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico, infatti, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

L'Ente, in sede di risposta istruttoria, ha precisato che il controllo strategico svolto nell'anno 2015 è stato effettuato "mediante l'approvazione del piano delle performance 2015-2017 da

parte della Giunta Comunale" e che i soggetti coinvolti dall'attività di controllo sono, oltre al suddetto organo di governo, i dirigenti responsabili dei vari settori e l'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'Ente ha, inoltre, dichiarato che non risultano agli atti *report* specifici del controllo di gestione per il periodo in esame, anche se l'art. 4 del regolamento sui controlli interni prevede, al comma 5, che i dirigenti predispongano rapporti semestrali, da trasmettere al Segretario generale, contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, sulla relativa utilizzazione delle risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa, sui tempi di realizzazione delle procedure utilizzate rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti, sulla qualità dei servizi erogati ed il rispetto e sul grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti. Detti rapporti dovrebbero essere a loro volta utilizzati dal Segretario generale per l'elaborazione di *report* periodici semestrali da presentare alla Giunta, per la relazione al rendiconto annuale, ed al Consiglio, per la predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

In proposito la Sezione osserva che, al fine di rendere utili le rilevazioni effettuate in sede di controllo strategico, sarebbe opportuno che le stesse venissero sempre formalizzate in appositi documenti, anche sintetici, diretti ad evidenziare le verifiche effettuate e le criticità eventualmente riscontrate, per appurare altresì se siano stati successivamente attuati eventuali interventi correttivi. La predisposizione di *report* conclusivi del controllo strategico consentirebbe, così, un'adeguata informazione degli esiti del controllo da parte dei destinatari.

1.4. . Dall'istruttoria svolta è emerso che nel 2015 non è stato ancora avviato presso il Comune di Molfetta un sistema di **controllo della qualità dei servizi erogati**, richiesto dall'art. 147 del TUEL, come introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale e ai principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico).

L'art. 3, comma 2, lettera e) del d.l. n. 174/2012 prevede, infatti, che il sistema di controllo interno sia diretto a garantire, tra le altre cose, il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie volte a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Si tratta di una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che fruiscono dei servizi erogati dal Comune (e dai suoi organismi gestionali esterni).

In sede di chiarimenti istruttori, il Comune ha però evidenziato di aver già approntato le misure necessarie ad avviare tale forma di controllo nel 2016.

1.5. Per quanto concerne il **controllo sugli organismi partecipati**, l'art. 147-quater, al comma 1, richiede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli vengano esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.



Il comma 2 prevede, a tal fine, che l'amministrazione stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società. Sulla base di tali informazioni l'ente locale è tenuto ad effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.

Con nota istruttoria è stato chiesto all'Ente di illustrare le attività di controllo svolte nell'anno 2015 sulle società partecipate, relazionando sugli esiti delle stesse.

L'Ente ha affermato di aver proceduto, nel corso dell'esercizio in esame, a controlli trimestrali sulle situazioni economico-patrimoniali delle società partecipate attraverso l'acquisizione dello stato di avanzamento trimestrale del bilancio. L'attività di controllo si è estesa anche alle procedure di assunzione a tempo determinato di personale e alle partite debitorie e creditorie con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011.

Il Comune di Molfetta, inoltre, quale ente aderente nell'esercizio 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile di cui all'art. 36 del d.lgs. n.118/2011, ha redatto il bilancio consolidato per il 2015, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 60/2016. Questa attività di controllo, pur avviata dal Comune, non è stata però sufficiente, almeno nei precedenti esercizi, a scongiurare il verificarsi di fatti correlati alla gestione delle società partecipate, che hanno determinato riflessi negativi anche sugli equilibri di bilancio dell'Ente. Tanto emerge dalla deliberazione di questa Sezione n. 136/2016/PRSP, relativa alle verifiche espletate sui rendiconti del triennio 2011-2013.

Si ritiene, pertanto, necessario che l'Ente rafforzi il controllo in esame, adoperandosi nello svolgimento periodico di monitoraggi sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa di ciascuna società e sugli obiettivi assegnati, anche in considerazione della presenza di reiterate perdite d'esercizio nei bilanci di alcune società partecipate dal Comune (come la Mobilità e Trasporti Molfetta s.r.l. che ha prodotto perdite consecutive per il triennio 2013-2015).

1.6. Con riguardo, infine, al **controllo sugli equilibri finanziari**, in sede istruttoria è stato richiesto estratto del regolamento interno di contabilità nella parte in cui disciplini, secondo quanto disposto dall'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL.

L'Ente nell'anno 2015 disponeva di un regolamento di contabilità vetusto, come sopra evidenziato (cfr. paragrafo relativo al controllo di gestione).

Tuttavia, in sede istruttoria il Comune ha precisato di aver già approvato un nuovo regolamento, adeguato alle norme sull'armonizzazione ed ai nuovi schemi di bilancio, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 140/2017.

La Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli Interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli del Comune di Molfetta alle norme di legge e al

regolamento interno. Tale adempimento, infatti, appare ancor più necessario considerata l'entrata in vigore del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e degli innovati schemi di bilancio di cui al d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013 e considerata, altresì, la riforma sui controlli prevista dall'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, a decorrere dall'anno 2015, per tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti.

P Q M

la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Molfetta (BA)** nell'esercizio 2015, considerata la presenza delle criticità sopra individuate.

DELIBERA

di segnalare le suesposte osservazioni della Sezione sul funzionamento dei controlli interni del **Comune di Molfetta (BA)**, per il periodo considerato dal referto annuale, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti per le iniziative di rispettiva competenza.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai predetti Organi del Comune di Molfetta;
- che l'Ente dovrà comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 22 giugno 2017.

Il Magistrato relatore
Il Presidente
(Dott. Agostino Chiappiniello)



depositata in Segreteria

il22 GIU. 2017.....

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marianna SCIANNAMEO)